




REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Programmazione integrata, Commercio,
Cooperazione e Internazionalizzazione



UNIONE PETROLIFERA
Piazzale Luigi Sturzi 31
VIII piano
00144 ROMA

ASSOGASMETANO
Via Alberelli 1/c
43132 BOLOGNA

CONSORZIO GRANDI RETI
Via Monferrato 7
20100 MILANO

ASSOPETROLI
Largo Fiorentini 1
00186 ROMA

ASSOGASLIQUIDI
Via Pasteur 10
00144 ROMA

FEDERMETANO
Via Bizzarri 9
40012 Bargellino BOLOGNA

FEDERDISTRIBUZIONE
Via Albricci 8
20122 MILANO

A N C D
Associazione Nazionale
Cooperative fra Dettaglianti Conad
Via Antonio Guattani, 9,
00161 Roma

AISCAT
Via Gaetano Donizetti, 10
00198 ROMA



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Programmazione integrata, Commercio,
Cooperazione e Internazionalizzazione

FAIB
Via Nazionale 60
00184 ROMA

FIGISC
Piazza G.G. Belli 2
00153 ROMA

FEGICA
Via Anzio 14
00178 ROMA

Oggetto: Art. 1 comma 5, del D. LGS 32/1998 – L. R. 24/2009 – Verifica idoneità tecnica degli impianti di distribuzione carburanti - Insussistenza dell'obbligo di collaudo quindicennale -

Il D. lgs. N. 32 del 11 febbraio 1998 all'art. 1 comma 5 stabilisce che “gli impianti distribuzione carburanti sono soggetti a verifiche sull'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale da effettuarsi, da parte del Comune territorialmente competente, al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica”.

La L. R. 27/2009 (testo unico al commercio) e il relativo regolamento n. 2 del 16/02/2001 non prevede alcuna modalità per l'espletamento della procedura di verifica quindicennale; l'art. 77 della citata legge regionale stabilisce la composizione della commissione e l'obbligo del collaudo per i nuovi impianti, i potenziamenti, i trasferimenti e per alcune tipologie di modifiche senza fare riferimento ad obblighi connessi a collaudi periodici quindicennali legati al citato D. lgs 32/1998.

Nell'anno corrente alcuni Comuni, su formale richiesta di alcuni gestori di impianti stradali, ha inviato alla scrivente P.F. la istanza di effettuare il collaudo periodico quindicennale in base all'art. 1 comma 5 del D. Lgs 32/1998.

La scrivente P.F. al fine di acquisire una loro interpretazione della norma, ha formulato specifica quesito, al Servizio Advocatura regionale e attività normativa – P.F. Produzione Legislativa della Giunta Regione Marche, per conoscere la fondatezza normativa della richiesta di collaudo quindicennale degli impianti di distribuzione da parte del Comune, ai sensi dell'art.1, comma 5, del D. Lgs. 32/1998.

La P.F. Produzione Legislativa con nota del 06/06/2018 –ID 14053339, che viene allegata alla presente comunicazione, evidenzia, in merito alla richiesta formulata, la seguente valutazione:

- il citato art. 1 comma 5 del D. Lgs. 32/1998 stabilisce che “gli impianti distribuzione carburanti sono soggetti a verifica sull'idoneità tecnica ai fini della **sicurezza sanitaria e ambientale**, da parte del Comune territorialmente competente, al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica”
- la L.R. n. 27/2009 e il relativo regolamento n. 2/2001 **non presentano alcun riferimento** specifico alle modalità per l'espletamento delle procedura di verifica quindicennale. La L.R. 27/2009 all'art. 77 stabilisce l'obbligo del collaudo solo in caso di apertura di un nuovo impianto, di potenziamento, di trasferimento e di modifica dello stesso”

E conclude “sulla base delle norme sopra riportate quindi non appare necessario, in mancanza di previsione espressa, effettuare un vero e proprio collaudo in occasione delle verifiche quindicennali,



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Programmazione integrata, Commercio,
Cooperazione e Internazionalizzazione

fermo restando l'obbligo per il Comune di attivarsi concretamente anche con verifiche sul luogo senza limitarsi a verifiche puramente documentali".

Tenendo conto del parere formulato dalla P.F. Produzione Legislativa la scrivente P.F. ritiene che la verifica quindicennale sull'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale, prevista all'art. 1 comma 5 del D. Lgs. 32/1998, **non necessità di collaudo periodico** e che il riscontro dell'idoneità tecnica è affidata direttamente al Comune competente territorialmente che la svolgerà, nella sua autonomia di funzione amministrativa, sia attraverso l'acquisizione della documentazione/certificazioni comprovante il rispetto dei parametri sanitari e ambientali sia anche attraverso verifiche sul luogo.

A.P.Commercio
Dott. Pietro Talarico